

7
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

552/22

LEGGE REGIONALE

"Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Norme per la realizzazione di impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani e per l'utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

Gli impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati (impianti collettivi) sono opera di competenza regionale.

Art. 2

Alla realizzazione di tali impianti provvede la Regione - attraverso l'Assessorato ai Lavori Pubblici - in uno dei seguenti modi:

- DIRETTAMENTE, a mezzo degli Uffici del Genio civile.
- IN CONCESSIONE, con affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, Imprese specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dalla Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare LL.PP.,.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta Regionale.

ART. 3

I centri abitati da servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel "piano regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani" adottato.

Art. 4

Per la realizzazione dei suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonché le norme della legge 10/5/1976, n. 319.

I progetti esecutivi degli impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, qualunque ne sia l'importo.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei lavori.

ART. 5

Alla gestione degli impianti collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i Comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l'EAAP, per delega degli stessi.

Il trasferimento degli impianti dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbali di consegna corredato da certificato di collaudo.

ART. 6

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per L. 3.500 milioni con storno di pari somma dal cap. 352 del bilancio di previsione dell'esercizio 1978 parte 2^a - Spese - all'oggetto " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" e per L. 14.500.000.000 con stanziamento da iscrivere su apposito capitolo del bilancio relativo all'esercizio 1979.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni sia per quanto attiene la competenza che per quanto attiene la cassa.

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 144 bis (cn) - Realizzazione di impianti di depurazione per l'utilizzazione delle acque reflue a scopo irriguo	L. 3.500.000.000
---	------------------

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 352 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo	L. 3.500.000.000
---	------------------

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 28 luglio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone**